



**COMUNE DI**

**FORTE DEI MARMI**

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO**  
**DELL'AREA RISERVATA PER**  
**L'ATTIVITÀ LIBERA DEGLI**  
**ANIMALI, LIMITROFA AL PARCO**  
**GIOCHI DI VIA MATTEOTTI**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 30.11.2015*

## INDICE

Art.1 - Oggetto del Regolamento.....	pag. 3
Art.2 – Definizioni.....	pag. 3
Art.3 - Principi generali della regolamentazione.....	pag. 3
Art.4 – Oneri e obblighi del Comune.....	pag. 3
Art.5 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area.....	pag. 3
Art.6 - Apertura dell'area.....	pag. 5
Art.7 – Divieti.....	pag. 5
Art.8 - Attività di vigilanza e sanzioni.....	pag. 5

## Art. 1

### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione della cosiddetta “area di sgambatura per cani”, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani, come previsto dalla Legge Regionale n.43 del 8 aprile 1995, “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo” ed in conformità all’art.28 “aree e percorsi destinati ai cani- sgambatoi” del regolamento comunale per la tutela degli animali approvato con delibera C.C. n.80 del 30.11.2010, secondo cui “*nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico (..) possono essere individuati (..) spazi destinati ai cani*” all’interno dei quali “*i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità ed il controllo del proprietario o detentore*”.

## Art. 2

### Definizioni

**a) Area di sgambatura per cani:** area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambatura per cani” e le norme generali di comportamento da tenersi all’interno dell’area, ove è consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;

**b) Proprietario/Conduuttore:** persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all’anagrafe canina e debitamente vaccinati, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alla suddetta area di sgambatura.

## Art. 3

### Principi generali della regolamentazione

1. L’area di sgambatura per cani è costituita, al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria, in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

## Art. 4

### Oneri e obblighi del Comune

1. Il Comune provvederà periodicamente alla pulizia e allo sfalcio dell’erba dell’area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

## Art. 5

### Oneri e obblighi dei fruitori dell’area

1. Per motivi di sicurezza, l’accesso all’area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani;

2. I cani possono essere lasciati liberi da guinzaglio purché sotto il controllo dell’accompagnatore che dovrà avere sempre con sé guinzaglio e museruola ed essere in grado di farla indossare al cane all’occorrenza.

3. Ogni conduttore è responsabile del proprio cane. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere con proprio cane in base agli altri cani già presenti;
4. Nel caso di cani con problemi comportamentali, devono essere adottati, museruola e/o guinzaglio.
5. I proprietari/conduttori di cane potranno permanere nell'area per un periodo massimo di 30 minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di accedere;
6. Se nell'area occupata da diversi utenti si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia;
7. Il proprietario/conduttore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
8. I minori di anni 16, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori o se nell'area è presente solamente il proprio cane. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà;
9. I proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che non vi siano incompatibilità comportamentali fra i vari cani;
10. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/conduttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area stessa;
11. Il proprietario/conduttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere all'interno dell'area di sgambatura comunale.
12. Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo avere con se un documento attestante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina ed esibirlo a richiesta dell'Autorità competente..
13. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (salvo che non sia preordinato all'obbedienza degli animali).
14. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura e del vialetto d'accesso, è fatto obbligo ai proprietari/conduttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni che dovranno essere depositate negli appositi contenitori.
15. Ai proprietari/detentori, di cani è fatto obbligo entrando ed uscendo dalle aree di sgambatura, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli sia esterni che interni.
16. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduttori.

## **Art. 6**

### **Apertura dell'area**

1. Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambatura è aperta negli orari stabiliti resi noti mediante l'affissione di apposita segnaletica.
2. In deroga a quanto sopra previsto il Comune può decidere l'apertura delle aree al di fuori degli orari previsti per manifestazioni ed iniziative legate agli animali, o la chiusura delle stesse per validi motivi.

## **Art. 7**

### **Divieti**

1. E' vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose salvo che non sia loro riservata una determinata area.
2. E vietato l'accesso ai cani femmina in calore.
3. E' vietato l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 ordinanza Ministeriale 03.03.2009.
4. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi.
5. E' vietato ai fruitori dell'area anche introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
6. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 CdS, nonché biciclette per bambini, pattini e similari.
7. Parimenti è vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato.
8. Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani.

## **Art. 8**

### **Attività di vigilanza e sanzioni**

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli ufficiali di polizia locale e dalle altre forze di polizia. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria ASL 12 svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.